

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Enrico De Giovanni	Presidente
Avv. prof. Guido Calvi	Arbitro
Avv. prof. Massimo Zaccheo	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in data 10 dicembre 2012 ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO ARBITRALE

nel procedimento di arbitrato n. 632 promosso con istanza prot. n. 2019 del 06/08/2012 da:
Andrea Alberti, nato il 15 gennaio 1985 a Desenzano sul Garda, residente in Brescia, via Signorini n. 17, rappresentato e difeso dall' avv.to Giannetto Guarducci di Prato e dall'avv. Stefano Giorgio di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, viale Bruno Buozzi n. 59 , giusta delega rilasciata a margine della istanza di arbitrato datata 6 agosto 2012

ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegrì n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 12 settembre 2012

resistente

*** **

(OMISSIS)

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

1. In parziale accoglimento della domanda formulata dal Sig. Andrea Alberti, in riforma della delibera della Corte di Giustizia Federale Sezioni Unite della FIGC, C.U. n. 002/ CGF del 6 luglio 2012, annulla la sanzione della squalifica di tre anni e sei mesi.
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
3. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
4. Pone a carico della FIGC gli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in euro 5.000,00 (CINQUEMILA) , oltre IVA e CPA, se dovuti.
5. Pone a carico della FIGC il pagamento dei diritti amministrativi.
6. Dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato all'unanimità in data 10 dicembre 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data indicate.

F.to Enrico De Giovanni

F.to Guido Calvi

F.to Massimo Zaccheo